

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI Realizzazione di collettori fognari in Località “Tarable” nel Comune di Pocapaglia ed in Località “La Bassa” nel Comune di Bra (CN) - CIG: 7910635E80 - CUP: J27B17000070003.

SCHEMA GARA	
<i>Procedura di affidamento</i>	Aperta - art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Tipologia di contratto</i>	Sotto soglia - art. 35, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Configurazione appalto</i>	- Lavori: Art. 3, comma 1, lett. ll) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Accordo Quadro: No - A corpo: ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. dddd) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Criterio di aggiudicazione</i>	Minor prezzo - Art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Suddivisione in Lotti</i>	NO
<i>Codice identificativo gara – C.I.G.</i>	7910635E80
<i>Codice unico di progetto - C.U.P.</i>	J27B17000070003
<i>Settore</i>	Speciale Art. 117 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Responsabile tecnico procedimento</i>	P.I. Diego Salvagno
TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	
<i>Caricamento offerta su piattaforma</i>	Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 luglio 2019
<i>Prima seduta di apertura pubblica</i>	Ore 9,30 del giorno 16 luglio 2019
<i>Temine ultimo per inviare quesiti sulla procedura di gara</i>	Vedi punto 2.2 del presente Disciplinare di gara

1. PREMESSE

Tecnoedil S.p.A. intende affidare i lavori riguardanti “Opere di urbanizzazione primaria, realizzazione della rete fognaria per lo smaltimento delle acque nere in Località “Tarable” nel Comune di Pocapaglia ed in Località “La Bassa” nel Comune di Bra (CN) – Categoria OG 6 come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto e nei rispettivi elaborati tecnici ad esso allegati.

Il presente disciplinare, **adeguato alle modifiche apportate al codice degli appalti dal decreto legge n.32 del 18/4/2019 (c.d. “sblocca cantieri”)** ed allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Tecnoedil S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui sopra. **Esso supera il contenuto del capitolato nelle parti risultanti difformi.**

Tutta la documentazione elencata al successivo punto 2.1 è stata integralmente pubblicata sul profilo del committente: <http://www.tecnoedilspa.it/Gare-e-appalti>

Tecnoedil S.p.A. è un'impresa che opera nell'ambito dei settori speciali (D.lgs. 50/2016 – Parte II, Titolo VI, Capo I); pertanto il riferimento nei documenti di gara a specifiche norme contenute nel D.lgs. 50/2016 e nel D.P.R. 207/2010, di per sé non direttamente applicabili, costituisce un'autoregolamentazione che non potrà essere interpretata come una diversa qualificazione della prestazione oggetto degli appalti o della normativa applicabile. Il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguire sarà abbreviato anche usando la terminologia "Codice" o "Codice dei contratti".

Trova applicazione come termine per la ricezione delle offerte quanto previsto all'art. 60 del Codice dei contratti.

Nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti (entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2), le linee guida e i decreti previsti nell'art. 216 comma 27-octies rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati A, B, C, D, DGUE (in formato word);
- 3) Relazione Illustrativa;
- 4) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) Documentazione Tecnica di Progetto

La documentazione di gara è disponibile su:

<http://www.tecnoedilspa.it/Gare-e-appalti>

ad eccezione della documentazione tecnica (punto 5) che dev'essere richiesta inviando istanza alla Stazione appaltante tramite posta elettronica certificata all'indirizzo tecnoedil@pec.egea.it. Indicando nell'oggetto *Richiesta documentazione tecnica per la procedura "Opere di urbanizzazione primaria, realizzazione della rete fognaria per lo smaltimento delle acque nere in Località "Tarable" nel Comune di Pocapaglia ed in Località "La Bassa" nel Comune di Bra (CN). La richiesta dovrà riportare gli estremi dell'operatore economico interessato a partecipare alla procedura.*

I concorrenti riceveranno copia in versione informatizzata PDF del progetto esecutivo con specifica e-mail da cui sarà possibile scaricare i documenti attraverso il servizio WeTransfer.

In alternativa sarà anche possibile prendere visione della documentazione tecnica di gara necessaria per la formulazione dell'offerta direttamente presso l'Ufficio Tecnico di Tecnoedil S.p.A. con sede amministrativa in C.so Nino Bixio n.8 – Alba (CN) previo appuntamento da richiedere tramite posta elettronica all'indirizzo m.rossignoli@egea.it. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere ed essere provvisto di chiavetta USB/CD.

2.2 QUESITI IN FASE DI GARA

Per informazioni di carattere generale sulla procedura di gara o nel caso il concorrente riscontri informazioni mancanti o irregolarità/errori/contrastanti in merito alla procedura in oggetto, lo stesso potrà formulare richieste scritte alla stazione appaltante, esclusivamente in lingua italiana tramite posta elettronica all'indirizzo m.rossignoli@egea.it **Il termine ultimo per inviare quesiti sulla procedura di gara è obbligatoriamente di dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;** le risposte a tutti i quesiti presentati in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e solo quelle di

interesse generale saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di forniture/servizi/lavori, Tecnoedil S.p.A., in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente e i documenti complementari. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate sul profilo del committente.

Sarà quindi onere del concorrente verificare periodicamente la pubblicazione di risposte ai quesiti posti o eventuali integrazioni/correzioni eseguite in via di autotutela dalla stazione appaltante e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sulla piattaforma della committente.

2.3 SOPRALLUOGO

E' obbligatoria la visita sopralluogo che dovrà essere effettuata autonomamente da parte dell'impresa nelle località ove dovranno essere svolti i lavori; si dovrà allegare dichiarazione di "essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori oggetto di gara" (Allegato A)

2.4 COMUNICAZIONI POST AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC tecnoedil@pec.egea.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente disciplinare è l'espletamento di una gara mediante "procedura aperta" per l'affidamento dei lavori riguardanti "Opere di urbanizzazione primaria, realizzazione della rete fognaria per lo smaltimento delle acque nere in Località "Tarable" nel Comune di Pocapaglia ed in Località "La Bassa" nel Comune di Bra (CN) – Categoria OG 6 alle condizioni e modalità previste nel "Capitolato speciale d'appalto", in tutti gli elaborati tecnici ad esso allegati nonché alle condizioni previste nel presente disciplinare di gara.

L'esecuzione del progetto è comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell'arte; l'appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità

nell'adempimento dei propri obblighi. I dati e le informazioni suddette nonché le previsioni di cui al Computo Metrico Estimativo di progetto sono da intendersi, in ogni caso, esclusivamente a titolo indicativo e presumibile in termini statistici, non vincolanti in alcun modo, pertanto non potranno essere oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell'aggiudicatario.

L'appaltatore ed il personale a vario titolo impiegato nel progetto dovranno conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi e mansioni; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la Legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità).

L'appalto è finanziato in parte con risorse interne della Stazione Appaltante e in parte con Fondo PAR FSC 2007-2013 Regione Piemonte

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti funzionali o prestazionali.

Valore economico dell'appalto

n.	Oggetto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Lavori "a corpo" soggetti a ribasso	Oneri della sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso
1	“Opere di urbanizzazione primaria, realizzazione della rete fognaria per lo smaltimento delle acque nere in Località “Tarable” nel Comune di Pocapaglia ed in Località “La Bassa” nel Comune di Bra (CN) - Categoria OG 6	45231300-8 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie	P	€ 399.738,25	€ 6.020,39
Importo totale dell'appalto				€ 405.758,64	
<i>L'importo totale dell'appalto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.</i>					

Così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto (art.18), **i pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano le seguenti aliquote: 50% e 90%.**

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale, entro un mese dalla detta comunicazione, procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Il conto finale dovrà essere compilato entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione degli stessi.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, è pagata quindi

entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione e approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura fiscale (pagamento: 60 giorni data fattura fine mese).

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica positiva, da parte del Direttore dei lavori: della correttezza contributiva, assicurativa e previdenziale tramite l'acquisizione del DURC; degli accertamenti Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui alla Legge 205/2017; delle eventuali verifiche sui pagamenti ai subappaltatori; dell'ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 e s.m.i.; della regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

In caso di ATI: la fatturazione alla Stazione appaltante verrà eseguita direttamente dalla impresa capogruppo. Le somme riscosse saranno suddivise sulla base di un estratto conto sottoscritto e quietanzato dalle imprese, trasmesso al Direttore dei lavori per presa visione, esonerando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi fra i membri del raggruppamento anche dopo la verifica di regolare esecuzione e l'estinzione completa del rapporto con la Stazione appaltante.

Il contratto verrà formalizzato mediante Contratto d'appalto, in seguito ad avvenuto perfezionamento dell'aggiudicazione e alla verifica dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in complessivi **giorni 210 (duecentdieci)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, ex art. 32, comma 8 del Codice, alla consegna del mandato e, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque avere luogo se non dopo la stipula contrattuale.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti rinnovi e/o proroghe tecniche del contratto.

Non sono altresì previste modifiche al predetto appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, fermo restando che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste nel Contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, in applicazione dell'art. 106, comma 12 del Codice.

Eventuali variazioni progettuali sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi, con il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore, di cui all'elaborato "Elenco prezzi". Qualora nell'elenco non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si farà riferimento al Prezziario della Regione Piemonte. Anche ai prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, l'offerta dovrà altresì indicare le parti di

lavori/servizi/forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria

e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e s.m.i. e alle rispettive "Linee guida ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" in vigore.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale previsti nei punti che seguono.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Riguardano la situazione personale del soggetto, la sua affidabilità morale e professionale e **pertanto non sono suscettibili ad alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento.**

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Tale requisito dovrà essere dimostrato:

- **In sede di gara:** auto dichiarando il possesso del requisito (apposito punto dell'**ALLEGATO A**).
- **In fase di aggiudicazione:** sarà controllato dalla S.A., attraverso richiesta diretta all'aggiudicatario del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (la S.A. in quanto gestore di servizio pubblico non è abilitato a verificare telematicamente l'autocertificazione della C.C.I.A.A. prodotta in sede di gara).

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA/PROFESSIONALE DI "QUALIFICAZIONE - ESECUZIONE"

Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione "SOA" regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in **categoria OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Classifica II o superiore**, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili;

Tale requisito dovrà essere dimostrato:

- **In sede di gara:** auto dichiarando il possesso del requisito (apposito punto dell'**ALLEGATO A**).
- **In fase di aggiudicazione (requisito di qualificazione):** producendo copia della relativa attestazione a comprova di quanto dichiarato nell'allegato "A".

Nel caso in cui a seguito dalle verifiche anzidette, di cui ai punti precedenti, la ditta non fornisca prova dell'effettivo possesso di tali requisiti, il contratto non sarà firmato e si provvederà ex art. 80, comma 12

del Codice.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Non essendo previste categorie scorporabili, gli operatori economici potranno riunirsi solo in raggruppamento di tipo “orizzontale” ai sensi dell’art. 48 comma 1 del codice.

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.2, deve essere posseduto da:

- Per i raggruppamenti temporanei, **per questo appalto solo di tipo orizzontale**, il requisito di qualificazione deve essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite nei limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- Ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono il requisito, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui ai punti 7.2 ai sensi dell’art. 47 del Codice, per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dallo stesso codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies saranno stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni (fino alla data di entrata in vigore del regolamento le linee guida e i decreti previsti nell'art. 216 comma 27-octies, rimangono in vigore o restano efficaci). L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

È consentito, per le ragioni indicate all'art. 48, commi 17, 18 e 19 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei **requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale**, di cui al punto 7.2, del presente disciplinare, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 del disciplinare e di idoneità professionale di cui al punto 7.1 del disciplinare.

Nota di attenzione: l'avvalimento è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che l'impresa ausiliata può far fronte alle proprie carenze, avvalendosi, per l'espletamento dell'appalto, dei requisiti posseduti dall'impresa ausiliaria; fanno quindi eccezione alla portata generale di tale istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale (cd. Requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale (cd. Requisiti professionali), atteso che tali requisiti non sono attinenti all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l'obiettivo qualità dell'adempimento; sono, invece, relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente, e quindi non dell'impresa ma dell'imprenditore, a partecipare alla gara d'appalto e ad essere, quindi, contraente".

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie per soddisfare eventuali requisiti di capacità tecnica e professionale, a condizione che il concorrente, che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti ausiliari, disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all'esecuzione dell'appalto.

Non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Nel caso di subappalto i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere a Tecnoedil, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a. Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice;
- b. All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del codice, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Le categorie di forniture o servizi elencati all'art. 105 comma 3 del codice, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Nel caso di appalti che richiedessero attività nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l'eventuale subappalto è regolato dal D.P.R. 177/2011.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari a **€ 8.115,17** (Euro ottomilacentoquindici/17).
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 3) **Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento (se previsto).

La garanzia provvisoria è costituita:

- a. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria, dovrà:

- 1) Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ovvero lo schema tipo 1.1 del D.M. 31/2018;
- 4) Avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) Prevedere espressamente:
 - a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- 7) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia, l'eventuale dichiarazione di impegno e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e del concorrente;

Non saranno accettate altre forme di presentazione.

In caso di "cauzione provvisoria" firmata digitalmente dall'ente assicuratore e dal concorrente, la stessa potrà essere presentata su supporto informatico inserito nella Busta A – Documentazione amministrativa. La presenza di una sola firma sarà oggetto di soccorso istruttorio.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti (**da allegare alla garanzia provvisoria**).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019", pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il contributo è dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella:

Importo totale dell'appalto	CIG	Importo contributo ANAC	
€ 405.758,64	7910635E80	=> a € 300.000 e < a € 500.000	€ 35,00

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegandosi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG, nella tabella sopra indicato, che identifica la presente procedura.

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di ATI costituita sia nel caso di ATI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono.

In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'ATI.

Le cooperative sociali, in quanto soggetti ONLUS di diritto esentati, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 460/97, dall'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo, non sono esonerate dal pagamento del contributo all'Autorità dovuto per poter partecipare alla procedura di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento (se previsto), può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

La S.A. assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9 del Codice è facoltà della S.A. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS **(NON PREVISTA PER QUESTA GARA)**

Poiché l'appalto in argomento si configura come "Appalto lavori" nel "Settore speciale", la trasmissione della documentazione non verrà eseguita tramite il sistema *AVCpass*.

14. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà inserire nella “Documentazione amministrativa” il **DGUE**, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo nelle seguenti parti:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento (sezione C).

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente per ciascuna ausiliaria, allega (documenti da inserire nella sezione – Documentazione amministrativa):

- 1) **DGUE**, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**ALLEGATO C**);
- 3) dichiarazione di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**ALLEGATO C**);
- 4) **Copia del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. **A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;**

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare e/o concedere a terzi con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto (*vedi art. 9 del presente disciplinare*).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6** del presente disciplinare (Parte III Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- La sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale;
- La sezione D per dichiarare il possesso delle certificazioni.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- Da qualsiasi operatore economico partecipante “in forma individuale” alla presente procedura di gara;
- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- Dalle ditte ausiliarie.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente disciplina.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente la busta dell'offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autopresentazione di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio di **15 luglio 2019 ore 12:00**

al seguente indirizzo: Tecnoedil S.p.a. – C.so Nino Bixio n.8, 12051 Alba (CN)

È facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo sopra specificato presso gli sportelli di C.so Nino Bixio, 8 Alba (CN), tutti i giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 12.00;

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo e PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura “Offerta per la gara relativa ai lavori di “Opere di urbanizzazione primaria, realizzazione della rete fognaria per lo smaltimento delle acque nere in Località “Tarable” nel Comune di Pocapaglia ed in Località “La Bassa” nel Comune di Bra (CN)– C.I.G.: “7910635E80”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve essere sigillato, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura; si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica con nastro adesivo (no ceralacca), tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste;

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate con le modalità di cui sopra, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“Busta A - Documentazione amministrativa”;

“Busta B - Offerta economica”.

La mancata sigillatura del plico e delle buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo

a base di gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Si precisa che tutti i documenti devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- Da amministratore munito del potere legale di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'art. 45, lett. b), c) ed e) del Codice;
- Da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- Dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- In caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'impresa mandataria/capofila;
- In caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le imprese raggruppande/consorzianti.

Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. del cod. civ.), del procuratore (art. 2209 e segg. del cod. civ.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara. Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. CONTENUTO DELLA SEZIONE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La Busta A - **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, dovrà contenere, a pena di esclusione:

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ALLEGATO A:

La **domanda di partecipazione**, redatta secondo il modello predisposto, contenente tutte le informazioni e dichiarazioni con la quale l'operatore economico chiede di poter partecipare alla procedura, attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4, 5 del Codice, il possesso dei requisiti di carattere professionale e l'accettazione di tutte le condizioni che regolano l'appalto.

Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell'offerente, potranno essere integrati con appositi allegati da richiamare sulla dichiarazione di cui sopra.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; etc.).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamenti lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito/costituendo, da ognuno dei soggetti che facenti parte del raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è compilata e sottoscritta dal consorzio medesimo;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

il **Documento di Gara Unico Europeo – “DGUE”** redatto seguendo le modalità già espresse al punto 14 del presente disciplinare.

Nel caso di raggruppamenti lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito/costituendo, da ognuno dei soggetti che facenti parte del raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma

- 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e dai consorziati indicati quali esecutori;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

NOTA DI ATTENZIONE: quanto dichiarato sul DGUE deve corrispondere a quanto dichiarato nell'ALLEGATO A per uniformità dei documenti di gara. Eventuali incongruenze NON saranno accettate e saranno oggetto di soccorso istruttorio.

16.3 CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA/PROFESSIONALE

NOTA: *Il concorrente partecipante potrà, già in questa fase, allegare la/le copia/e delle attestazioni a conferma di quanto dichiarato nell'apposito punto dell'ALLEGATO A. La presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione Appaltante di non richiedere la documentazione in fase di aggiudicazione velocizzando così i tempi di post gara. La mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.*

Copia dell'attestazione di qualificazione (SOA) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata/e, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate e relative ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dall'art. 84, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dai punti 7.3 e 7.4 del disciplinare di gara in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. Nel caso di avvalimento dell'attestazione di qualificazione (SOA) si dovrà inserire quella dell'impresa ausiliaria in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica richiesta per il presente appalto, rilasciata da S.O.A. autorizzata.

16.4 CAUZIONE PROVVISORIA / CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ'

16.4.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Documento attestante la garanzia provvisoria di cui al punto 10 del disciplinare

16.4.2 CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ' PER RIDUZIONE DELLA CAUZIONE

Copia della/e certificazione/i di qualità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più certificazioni, rilasciata/e da società di certificazione regolarmente autorizzata/e, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per la riduzione della cauzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7 del Codice come indicato al punto 10 del disciplinare.

16.5 VERSAMENTO ANAC

Originale o Copia conforme della ricevuta di avvenuto pagamento secondo quanto previsto al punto 11 del disciplinare.

16.6 PROCURA INSISTORIA / PROCURA SPECIALE

Copia della Procura institoria / Procura speciale nell'eventualità che l'offerta economica, e/o qualsiasi altra dichiarazione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più procure se anch'esse rientranti nella condizione sopra specificata.

Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotta **copia conforme all'originale** del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

16.7 IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega con le modalità indicate ai punti 8 e 14 del disciplinare:

- DGUE a firma dell'ausiliaria;
- Dichiarazione sostitutiva (**ALLEGATO C**);
- Copia del contratto di avvalimento;

16.8 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Oltre alla documentazione prevista nei precedenti punti da inserire nella busta "A- Documentazione amministrativa" si richiede, nel caso di soggetti associati, di inserire la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- **Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata.
- **Dichiarazione**, sottoscritta da persona munita dei poteri di firma e di rappresentanza dell'impresa mandataria/capofila, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (**ALLEGATO B da compilarsi solo nelle parti di pertinenti – barrare le parti che non ricorrono**).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- **Copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE**, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- **Dichiarazione**, sottoscritta da persona munita dei poteri di firma e di rappresentanza dell'impresa mandataria/capofila, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati (**ALLEGATO B da compilarsi solo nelle parti di pertinenti – barrare le parti che non ricorrono**).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- **Dichiarazione**, sottoscritta dalle persone munite dei poteri di firma e di rappresentanza, dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, attestante (**ALLEGATO B**):
 - a. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- **Copia**, sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'organo comune, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- **Dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO B**).

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- **Copia**, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, **del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria**; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire

un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- **Dichiarazione**, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, che indichi le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO B**).

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- *In caso di RTI costituito:* **Copia**, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, **del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata **con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria**, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO B**); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- *In caso di RTI costituendo:* **Copia**, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, **del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti (**ALLEGATO B**): A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

SI RICORDA INOLTRE CHE:

- La Stazione Appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- Ai sensi dell'art. 80, comma 12 del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'A.N.A.C. che, se ritiene che sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 del medesimo decreto, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

17. CONTENUTO DELLA Busta “B OFFERTA ECONOMICA”

La busta “**B – OFFERTA ECONOMICA**” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta in conformità al “Modulo offerta economica”, e validamente sottoscritta da persona munita dei poteri di firma e di rappresentanza.

L'offerta dovrà contenere:

- Il ribasso unico percentuale da applicare sull'importo dei lavori “a corpo” posto a base di gara pari a € 399.738,25;
- La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo pari o superiore all'importo unitario posto a base di gara. Non saranno altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative.

Si precisa che gli eventuali importi (espressi in Euro) e/o percentuali di sconto all'interno dell'offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento.

In caso di discordanza tra "ribasso percentuale" offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72, comma 2, R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Si precisa che il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, **resta fisso e invariabile** senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. **E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.** Con tale corrispettivo l'aggiudicatario quindi s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Stazione appaltante per le prestazioni di cui trattasi o connesso o conseguente le prestazioni medesime, senza alcun diritto a maggiori o nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto dalla Stazione appaltante con il pagamento dell'importo convenuto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1 del disciplinare.

Nel caso di raggruppamenti deve essere sottoscritta: dall'impresa mandataria/capogruppo/capofila nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari o GEIE costituiti; da tutti gli operatori economici facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

L'offerta dovrà intendersi valida per **sei mesi** oltre il termine fissato per la presentazione della stessa, fatta salva la possibilità della S.A. di chiederne il differimento, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice.

L'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per quest'appalto è pari ad € 6.020,39.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del "**minor prezzo**", da formularsi mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori "a corpo" posto a base di gara pari a € 399.738,25, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice o meglio:

"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3 del codice, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui all'art. 36 del codice, sulla base del criterio del minor prezzo".

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, e che non presentano carattere transfrontaliero, sarà applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'esclusione automatica non sarà applicata quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Far riferimento al successivo punto 23 per chiarimenti sul metodo applicato dalla stazione appaltante per la valutazione dell'offerta.

Si evidenzia comunque che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno indicato nella scheda di gara "Prima seduta pubblica" che si trova nella prima pagina del presente disciplinare** presso la sede amministrativa della Stazione Appaltante, in Alba (CN) - C.so Nino Bixio n.8 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati agli eventuali concorrenti.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti almeno 24 ore prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare la completezza della documentazione presentata dai concorrenti, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di esaminarne la completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (Se del caso) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Stazione Appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà con richiesta diretta al concorrente.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara procede poi, nella stessa seduta (punto 19 del disciplinare di gara), qualora non si dovrà ricorrere all'applicazione della sospensione di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, o in una seconda seduta nell'eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (seduta che sarà comunicata a

tutti i concorrenti ammessi con un 24 ore di anticipo), all'apertura della Busta “B OFFERTA ECONOMICA”, contenente le offerte economiche, con verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni e la lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso, si procederà mediante sorteggio nella stessa seduta.

Il seggio di gara redige la graduatoria e procede, all'individuazione delle offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:

a) Nel caso di almeno cinque offerte ammesse, si procederà per determinare la “soglia di anomalia” e individuare le offerte anormalmente basse ad applicare quanto di seguito regolamentato:

Procedimento 1): Quando il **numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia si procede ai sensi dell'art. 97 comma 2 del codice.

Procedimento 2): Quando il **numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia si procede ai sensi dell'art. 97 comma 2-bis

del codice.

Determinata la soglia di anomalia si procederà ai sensi dall'art. 97, comma 8 del Codice, o meglio:

- **Nel caso che il numero delle offerte ammesse alla procedura è inferiore a dieci non sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte.** Il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito al procedimento di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 stesso decreto. Il processo di cui sopra ha inizio sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, e qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata. Nell'eventualità che la proposta di aggiudicazione sia effettuata ad un'impresa diversa da quella individuata in sede di gara, sarà comunicato tramite PEC o fax a tutti i soggetti partecipanti alla gara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile, per poi procedere con la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala. Nell'eventualità invece risulti confermato l'aggiudicatario risultante in sede di gara, l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

La procedura come sopra descritta non sarà esercitata qualora dai procedimenti sopra descritti non sarà evidenziata alcuna offerta anomala, procedendo in tal caso a dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta.

- **Nel caso che il numero delle offerte ammesse alla procedura è pari o superiore a dieci sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte** *(così come regolamentato nell'art. 97, comma 8 del Codice, per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, e che non presentano carattere transfrontaliero, sarà applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter).* Il Seggio di gara dichiarerà quindi la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al primo concorrente non escluso. Resta ferma la possibilità di sottoporre a valutazione di congruità ex art. 97, comma 6 del Codice. Anche in questo caso l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

<p>b) Nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del codice, si procederà ai sensi del comma 6 dello stesso articolo.</p>
--

Il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito alle verifiche di congruità di cui all'art. 97, comma 6 del Codice. Anche in questo caso l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

In entrambe i casi sopra menzionati:

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 1 e seguenti del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile del procedimento esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si ricorda inoltre che:

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente all'ufficio appalti - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle parte amministrativa e tecnica, nel caso che il criterio di aggiudicazione sia dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Qualora il Seggio accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere il concorrente per il quale è accertata tale condizione.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Formulata la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, il Responsabile del procedimento chiude le operazioni di gara e trasmette agli uffici competenti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15 del codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario, la S.A. si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. Nelle predette ipotesi, i concorrenti provvisoriamente aggiudicatari non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La S.A. si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

L'aggiudicazione **diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice mediante PEC o Fax al numero indicato nell'**ALLEGATO A**.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Resta salvo il diritto al *risarcimento dell'eventuale maggior danno subito*. *La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al successivo graduato*

procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora emergono delle irregolarità nelle operazioni effettuate dal seggio di gara, la gara sarà annullata in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/1990 e s.m.i.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Inoltre l'aggiudicatario, prima della stipula contrattuale, dovrà: dimostrare il possesso dell'idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; dichiarare l'organico medio annuo ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.; produrre la garanzia definitiva e la polizza assicurativa così come previsto dal capitolato; produrre l'elenco del personale che parteciperà all'appalto ai fini delle verifiche previste dalla vigente normativa; produrre il piano operativo di sicurezza; produrre la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i.; denunciare il nuovo lavoro agli Enti Previdenziali competenti per il territorio in cui si eseguono i lavori; dimostrare gli eventuali adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991; produrre la documentazione per la verifica delle capacità tecnico professionali di "esecuzione" di cui al punto 7.2 del presente disciplinare; versare le spese di bollo su contratto e capitolato nella misura indicata in sede di stipula contrattuale.

Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I, dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta.

Non ci sono spese relative alla pubblicazione del bando.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Società, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della stazione appaltante aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione efficace.

Se del caso: laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola "richiesta", non ancora approvata dalla Prefettura di competenza, di iscrizione/rinnovo all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White list*), la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace, **fatti salvi i casi di cui all'art. 32, comma 10, lett. a) e b) del medesimo Codice.** La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro/servizio/fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per affidamenti in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione trova applicazione quanto previsto dall'art. 110 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Se del caso: ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Presso la Stazione appaltante vige un Codice di comportamento al quale l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ed impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto. Il Codice etico di comportamento adottato dalla S.A. è reperibile sul sito istituzionale.

22. ACCESSO AGLI ATTI

Ciascun concorrente dovrà autorizzare Tecnoedil S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, salvo deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, Tecnoedil S.p.A. consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento, di cui all'art. 53, comma 2, del Codice.

Si precisa che in ogni caso, in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) del medesimo art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., citato, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto di cui alla presente procedura di gara, la controversia dovrà essere composta - per quanto possibile - mediante accordo bonario tra le parti ai sensi dell'art. 205 (Accordo bonario per lavori) e 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del Codice. Nel caso in cui la controversia non trovi composizione in via bonaria, in deroga a quanto stabilito dalla L. 190/2012, viene esclusa la facoltà della competenza arbitrale: conseguentemente le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'autorità ordinaria. Per ogni controversia derivante dalla presente procedura di gara e/o dall'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 28 C.p.C., il foro elettivo competente è quello di Asti, con l'esclusione di ogni altro foro alternativo.

Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente disciplinare è ammessa impugnazione mediante ricorso al T.A.R. per la Regione Piemonte, Via Confienza, 10 – 10121 Torino

Organismo Responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.

La Stazione appaltante motivatamente si riserva comunque, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile, la facoltà di: annullare e/o revocare il presente disciplinare - sospendere, re indire o non aggiudicare la gara - non aggiudicare e/o non stipulare il contratto.

24. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Far riferimento a quanto espressamente previsto nel Capitolato speciale d'appalto e in tutta la documentazione tecnica ad esso allegata.

25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Tecnoedil S.p.A. in qualità di Titolare del dato, informa che eventuali dati personali comunicati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'Incarico, verranno trattati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto di appalto e conformemente alla normativa vigente.